

Emissioni in atmosfera

IMPIANTI SOTTOPOSTI A PROCEDURA SEMPLIFICATA

ART. 272 comma 1 D.L.gs.152/06

Le attività in deroga di cui all'art. 272 comma 1) D.L.gs. 152/06 non sono soggette ad autorizzazione
Non ricadono in questo elenco gli impianti e le attività in cui si utilizzano le sostanze o i preparati classificati dal Decreto Legislativo 03/02/1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61. Le soglie di produzione e di consumo indicate nelle lettere f), t), u), v), w), x), y), si intendono riferite all'insieme delle attività esercitate nello stesso luogo, mediante uno o più impianti o macchinari e sistemi non fissi o operazioni manuali.

Impianti ed attività di cui all'art. 272, comma 1:

1. Impianti adibiti esclusivamente a lavorazioni meccaniche con esclusione di attività di verniciatura, trattamento superficiale dei metalli e smerigliature.
2. Impianti di aspirazione situati in :
 1. Laboratorio orafi in cui non è effettuata la fusione di metalli
 2. Laboratorio odontotecnici
 3. esercizi in cui viene svolta attività estetica, sanitaria e di servizio e cura della persona.
 4. Officine ed altri laboratori annessi a scuole.
3. Impianti destinati alla decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura.
4. Impianti adibiti esclusivamente alle seguenti lavorazioni tessili:
 1. preparazione, filatura, tessitura trama, catena o maglia di fibre naturali artificiali e sintetiche con eccezione dell'operazione di testurizzazione delle fibre sintetiche e del bruciapelo;
 2. nobilitazione di fibre, filati, di tessuti limitatamente alle fasi di purga, lavaggio, candeggio (ad eccezione dei candeggi effettuati con sostanze in grado di liberare cloro e/o suoi composti), tintura, fissaggio a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:

i)le operazioni in bagno acquoso devono essere condotte a temperatura inferiore alla temperatura di ebollizione del bagno, oppure, nel caso in cui siano condotte alla temperatura di ebollizione del bagno, ciò deve avvenire senza utilizzazione di acidi, di alcali o di prodotti volatili, organici o inorganici, o, in alternativa, all'interno di macchinari chiusi;

ii)le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione vengano condotti a temperatura inferiore a 150° e nell'ultimo bagno acquoso applicato alla merce non devono essere stati utilizzati acidi, alcali o prodotti volatili organici od inorganici.

1. Cucine, esercizi di ristorazione collettiva e mense, rosticceria e friggitoria
2. Panetteria, pasticceria ed affini con un utilizzo complessivo giornaliero di farina non superiore a 300 kg.
3. Stabulari acclusi a laboratori di ricerca e di analisi.
4. Serre.
5. Stirerie.
6. Laboratori fotografici.
7. Autorimesse e officine meccaniche di riparazione veicoli, escluse quelle in cui si effettuano operazioni di verniciatura
8. Autolavaggi.
9. Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti.
10. Macchine per eliografia.
11. Stoccaggio e movimentazione di prodotti petrolchimici ed idrocarburi naturali estratti da giacimenti, stoccati e movimentati a ciclo chiuso o protetti da gas inerte.
12. Impianti trattamento acque.
13. Macchinari a ciclo chiuso di concerie e pelliccerie.
14. Attività di seconda lavorazione del vetro, successive alle fasi iniziali di fusione, formatura e tempra, ad esclusione di quelle comportanti operazioni di amidatura e satinatura.

15. Forni elettrici a volta fredda destinati alla produzione di vetro.
16. Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.
17. Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, carne con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.
18. Molitura di cereali con produzione giornaliera non superiore a 500 kg. A tali attività non si applica quanto disposto all'articolo 272, comma 1.
19. Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.
20. Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo giornaliero di materie prime non superiore a 350 Kg.
21. Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera massima non superiore a 350Kg.
22. Allevamento di bestiame che, per ciascuna delle quantità indicate nella seguente tabella in funzione delle categorie animali allevate, dispone di almeno un ettaro di terreno su cui l'utilizzazione agronomica degli effluenti è effettuata in base al decreto previsto dall'art. 112, comma 2, della parte seconda del presente decreto ed in base alle relative norme regionali di attuazione, ove adottate.

Categoria animale allevata	Peso vivo medio per anno (t)
Scofe con suinetti fino a 30 Kg	3,4
Suini in accrescimento/ingrasso	3,0
Vacche da latte in produzione	2,5
Rimonta vacche da latte	2,8
Bovini all'ingrasso	4,0
Galline ovaiole	1,5
Polli da carne	1,4
Tacchini	2,0
Cunicoli	2,4
Ovicaprini	3,4
Equini	4,9

ART. 272 comma 2 D.L.gs. 152/06

Le attività in deroga di cui all'art. 272 comma 2) D.L.gs. 152/06 sono soggetta ad autorizzazione generale. Il gestore dell'impianto o dell'attività rientrante nel sottocitato elenco, almeno quarantacinque giorni prima dell'installazione dell'impianto o dell'avvio dell'attività presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale.

Tali autorizzazioni non si applicano:

1. in caso di emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate alla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto, o
2. nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal Decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52. come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45,R46,R49,R60,R61.

Le soglie di produzione e di consumo si intendono riferite all'insieme delle attività esercitate nello stesso luogo, mediante uno o più impianti o macchinari e sistemi non fissi o operazioni manuali

Impianti ed attività di cui all'art. 272, comma 2

1. Pulizia a secco di tessuti e pellami con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo giornaliero massimo complessivo di solventi non superiore a 20 kg.
2. Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg.
3. Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg.

4. Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg.
5. Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg.
6. Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg
7. Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno.
8. Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g.
9. Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g.
10. Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g.
11. Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h.
12. Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g.
13. Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti.
14. Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/g.
15. Utilizzazione di mastici e colle con consumo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g.
16. Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiore a 200 kg/g.
17. Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/g.
18. Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/g.
19. Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 1000 kg/g.
20. Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 1000 kg/g.
21. Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g.
22. Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000 kg/g.
23. Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/g.
24. Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 100 kg/g.
25. Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/g.
26. Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg.
27. Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliero massimo non superiore a 100 kg.
28. Produzione di ceramiche artistiche esclusa decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3000 kg/g.
29. Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg/g.
30. Saldature di oggetti e superfici metalliche.
31. Trasformazioni lattierocasearie con produzione giornaliera non superiore a 1000 kg/g.